

ART. 38 – MASSIMALE E SUE LIMITAZIONI.

1. L'incarico di medico del ruolo unico di assistenza primaria di cui all'articolo 31 è conferito in una sola Azienda e comporta lo svolgimento di attività a ciclo di scelta e attività oraria pari a 38 ore settimanali, con progressiva riduzione dell'attività oraria rispetto all'aumento delle scelte in carico fino al massimale di 1.500 assistiti. La modulazione tra le due attività comporta l'adeguamento dell'attività oraria come di seguito indicato:

- a) dal conferimento dell'incarico fino a 400 assistiti, 38 ore;
- b) da 401 a 1.000 assistiti, 24 ore;
- c) da 1.001 a 1.200 assistiti, 12 ore;
- d) da 1.201 a 1.500 assistiti, 6 ore.

L'Azienda provvede all'adeguamento dell'attività oraria entro i 3 mesi successivi al raggiungimento del limite numerico di assistiti di ciascuna fascia.

Eventuali deroghe al massimale possono essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, punto 5, della Legge 833/78, per un tempo determinato, non superiore comunque a sei mesi.

2. In attuazione della programmazione regionale, l'AIR può prevedere l'innalzamento del massimale di assistiti di cui al comma 1 fino al limite massimo di 1.800 scelte esclusivamente per i medici che operano nell'ambito delle forme organizzative multiprofessionali del ruolo unico di assistenza primaria, con personale di segreteria e infermieri ed eventualmente altro personale sanitario, per assicurare la continuità dell'assistenza, come previsto dall'articolo 35, comma 5 e/o in aree disagiate individuate dalla Regione nelle quali tale innalzamento si rende necessario per garantire l'assistenza.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo le scelte di cui all'articolo 39, commi 4, 5, 6 e 7 e le scelte dei minori nella fascia di età 0-6 anni in caso di carenza di assistenza pediatrica, una volta raggiunti i massimali di cui ai commi 1 e 5, sono acquisibili nella misura massima del 20%. L'acquisizione di tali scelte, nel limite del 20% per ciascuno dei parametri di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1 del presente articolo, non viene calcolata ai fini del passaggio al parametro successivo.
4. I medici che hanno un numero di assistiti in carico superiore a quanto stabilito dal presente articolo rientrano nel limite mediante la sospensione dell'attribuzione di nuove scelte.
5. L'autolimitazione della attività a ciclo di scelta in misura non inferiore al rapporto ottimale è conservata ai medici già autorizzati entro il termine di vigenza del precedente Accordo. Il massimale individuale derivante da autolimitazione del numero di scelte non è modificabile, su richiesta del medico, prima di 3 (tre) anni dalla data di decorrenza della stessa. A far data dall'autorizzazione alla autolimitazione, non possono essere assegnate al medico ulteriori scelte.